

CERTIFICATI DI ESECUZIONE LAVORI: PERIODO DOCUMENTABILE

La Circolare n. 182/400/93 del 1 Marzo 2000 afferma testualmente: " Ai fini dell'individuazione del quinquennio cui riferire il requisito della cifra di affari, devono essere considerati gli ultimi cinque bilanci approvati e depositati. Naturalmente, ciò non vale per i requisiti dimostrabili da altri documenti (ad esempio i "certificati di esecuzione dei lavori") la cui esistenza non è condizionata da particolari scadenze".

Altra, quale periodo un'Impresa deve tenere in considerazione per documentare i lavori da eseguirsi?

Una prima risposta, valida in linea generale, è quella che determina il periodo documentabile nel quinquennio antecedente alla data di sottoscrizione del contratto con la SOA.

E' necessario però specificare che, in via transitoria fino al 31 Dicembre 2002, per le categorie:

- ▶ OG 5 Dighe
- ▶ OG 9 Impianti per la produzione di energia elettrica
- ▶ OG 10 Impianti per la trasformazione a la media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua

gli importi relativi ai certificati di esecuzione lavori da prendere in considerazione, così come disposto dall'articolo 22 del D.P.R. 34/2000, sono quelli realizzati:

- ▶ nei migliori cinque anni consecutivi del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA, per il raggiungimento di un importo complessivo di lavori eseguiti non inferiore al 90% dell'importo della classifica richiesta;

- ▶ nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA, per quanto riguarda il raggiungimento delle percentuali di punta (un singolo lavoro o due lavori o tre lavori di importo rispettivamente non inferiore al 40% o al 55% o la 65% dell'importo della classifica richiesta).

E' opportuno inoltre ricordare che i lavori da prendere in considerazione sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito, iniziati e completati durante il periodo di riferimento; nel caso in cui si abbiano o lavori iniziati in epoca antecedente l'intervallo di tempo considerato o lavori in corso di esecuzione alla data di sottoscrizione del contratto con la SOA, deve essere presa in esame solo la parte che ricade all'interno del periodo di riferimento. Per calcolare tale parte è necessario dividere l'importo totale del lavoro per i giorni di durata dello stesso e moltiplicare il risultato per i giorni che ricadono nel periodo di riferimento; qualora invece sia possibile dimostrare un diverso progredire dei lavori tramite ulteriori documenti (stati di avanzamento, verbali di sospensione e ripresa lavori), la valutazione del certificato viene effettuata in base alla documentazione presentata.

SOA laghi S.p.A.

Sede Operativa:
P.zza Donatori di Sangue, 3
37124
Tel. 045.835.24.30
Fax 045.835.24.26
Www.soalaghi.com
Info@soalaghi.com